

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 febbraio 2006 —
Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-46/05) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/79/CE —
Condizioni di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro
— Personale di volo nell'aviazione civile — Mancata traspo-
sizione entro il termine prescritto)**

(2006/C 131/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresen-
tante: N.Yerrel, agente)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, nel termine impartito, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 pag. 57)

Dispositivo

1) L'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.04.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bunde-
sgerichtshof) — Siemens AG/VIPA Gesellschaft für Visuali-
sierung und Prozeßautomatisierung mbH**

(Causa C-59/05) ⁽¹⁾

**(Ravvicinamento delle legislazioni — Direttive 84/450/CEE e
97/55/CE — Pubblicità comparativa — Sfruttamento
abusivo della notorietà di un segno distintivo di un concor-
rente)**

(2006/C 131/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Siemens AG

Convenuta: VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßauto-
matisierung mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) come inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18) — Pubblicità comparativa — Prodotti venduti con riferimenti che riproducono sostanzialmente i numeri di ordinazione dei prodotti di un concorrente

Dispositivo

L'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, va interpretato nel senso che, in presenza di circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un fornitore concorrente che utilizzi nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo, noto nel settore, di un produttore, non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.